



MODALITA' E CRITERI

PER L'AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE

E

ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. n.107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- Dlgs n. 62/ 13 aprile 2017
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- D.M. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- D.M. 742 del 3/10/2017 Finalità della certificazione delle competenze- Allegati i modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado
- C.M. n.1865 del 10/10/2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- C.M. 2936 del 20/02/2018 Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI.

DELIBERA N. 60 12 APRILE 2018

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

▪ Ammissione alla classe successiva nella Scuola primaria

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” (D.L. 62/2017 art. 3 comma 1). In questo caso l’istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

“I docenti della classe in sede di scrutinio, **con decisione assunta all’unanimità**, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione” (D.L. 62/2017 art. 3 comma 3)

Si elencano di seguito i criteri a motivazione della non ammissione:

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza;
2. I percorsi didattici personalizzati, attivati per migliorare gli apprendimenti, non hanno conseguito risultati apprezzabili;
3. Si presuppone che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunna a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento;
4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico seguente, proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

▪ Ammissione alla classe successiva nella Scuola secondaria di primo grado e all’esame conclusivo del primo ciclo.

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, **con adeguata motivazione**, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.

Il Consiglio di classe valuta il percorso di apprendimento di ciascun alunno e la sua progressione nello sviluppo delle competenze, tenendo conto di quanto espresso nel PTOF e dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti sulla valutazione.

La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo, è deliberata a **maggioranza**; il voto espresso dall’insegnante di Religione cattolica o Attività alternativa, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, viene scritto a verbale come giudizio motivato. Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non

ammissione alla classe successiva per gli alunni che hanno conseguito un voto di comportamento inferiore a 6/10, poiché la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno.

Si elencano di seguito i criteri a motivazione della non ammissione:

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
2. I percorsi didattici personalizzati, attivati per migliorare gli apprendimenti, non hanno conseguito risultati apprezzabili;
3. Si presuppone che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunna a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento;
4. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico seguente, proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

▪ **Ulteriori requisiti di ammissione alla classe successiva nella Scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo.**

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI (per ammissione agli esami conclusivi).

In sede di scrutinio il Consiglio di classe effettua la verifica preliminare dell'effettiva frequenza da parte dell'alunno di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado e comunicato alle famiglie all'inizio di ciascun anno scolastico. In caso di frequenza inferiore al minimo previsto, il Consiglio di classe valuta se sussistano condizioni tali da permettere una deroga alle vigenti disposizioni in materia di validità dell'anno scolastico e in tal caso verbalizza le motivazioni e l'esito della votazione; diversamente, qualora non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. In ogni modo le famiglie degli alunni che hanno superato il limite consentito per legge vengono direttamente informate dalla scuola.

Modalità e procedure per l'esame di stato conclusivo del primo ciclo, sono illustrate nel Protocollo per l'A.S. 2017/18.